



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 13 marzo 2017 - n. X/6337

Criteri di finanziamento di interventi di rimozione amianto da strutture pubbliche. monitoraggio dell'attivazione dei servizi di rimozione e smaltimento amianto in matrice compatta proveniente da utenze domestiche 3

Delibera Giunta regionale 20 marzo 2017 - n. X/6349

Integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019, approvato con d.g.r.n. 6101 del 29 dicembre 2016, a seguito dell'approvazione delle leggi regionali n. 2 del 22 febbraio 2017 «Contributi regionali per l'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno delle residenze per anziani e per disabili della Lombardia» e n. 5 del 27 febbraio 2017 «Rete escursionistica della Lombardia» 5

Delibera Giunta regionale 27 marzo 2017 - n. X/6408

Approvazione dello schema di accordo di programma tra il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Lombardia e la Regione Piemonte finalizzato a sostenere il programma di investimenti della società Alstom Ferroviaria s.p.a. ai sensi del decreto ministeriale 1 aprile 2015 8

Delibera Giunta regionale 27 marzo 2017 - n. X/6413

Determinazioni in merito ai contributi assegnati alle province per l'esercizio delle funzioni delegate da Regione Lombardia in materia di protezione civile - annualità 2015 (d.g.r.n. 1897/2014) – Contestuale assegnazione di risorse alla provincia di Sondrio per l'acquisizione di beni strumentali da utilizzare per interventi di protezione civile nell'area della frana «Del Riu-non» 13

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Culture, identità e autonomie

Decreto dirigente struttura 29 marzo 2017 - n. 3468

Manifestazione di interesse per la partecipazione a «Tempo di Libri» - Fiera dell'editoria italiana (Fiera Milano-Rho, 19 – 23 aprile 2017). Individuazione istituti e luoghi della cultura, associazioni ed enti culturali della Lombardia coinvolti 15

D.G. Agricoltura

Decreto dirigente unità organizzativa 22 marzo 2017 - n. 3165

OCM settore latte e prodotti lattiero-caseari - Reg. UE 1308/2013 art. 151 e d.m. 7 aprile 2015 n. 2337 - Decadenza della ditta Latteria Sociale Carlo Poma società agricola cooperativa a RL CF 00156630204 dal riconoscimento della qualifica di primo acquirente latte 18

Decreto dirigente unità organizzativa 22 marzo 2017 - n. 3166

OCM settore latte e prodotti lattiero-caseari - Reg. UE 1308/2013 art. 151 e d.m. 7 aprile 2015 n. 2337- Riconoscimento della qualifica di primo acquirente latte alla ditta Caseificio S.M. s.r.l.s. unipersonale - CF 03871450981.. . . . 18

Decreto dirigente unità organizzativa 23 marzo 2017 - n. 3233

OCM settore latte e prodotti lattiero-caseari - Reg. UE 1308/2013 art. 151 e d.m. 7 aprile 2015 n. 2337- Riconoscimento della qualifica di primo acquirente latte alla ditta Monti e Laghi nuova società cooperativa agricola - CF 04212210167. 19

Decreto dirigente struttura 27 marzo 2017 - n. 3362

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Misura 10 SOTTOMISURA 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali». Modifica del decreto n. 11217 dell'8 novembre 2016 di approvazione, per l'anno 2016, dell'elenco delle domande di aiuto ammesse a finanziamento, dell'elenco domande di aiuto non ammesse a finanziamento e dell'elenco domande rinunciate. ammissione a finanziamento della domanda di aiuto 201600478053 beneficiario azienda agricola Cornalba società semplice agricola CUA 05148350969. 19

Decreto dirigente struttura 27 marzo 2017 - n. 3367

Approvazione del calendario per la raccolta dei tartufi 2017- 2018 20

Serie Ordinaria n. 14 - Lunedì 03 aprile 2017

D.G. Sviluppo economico**Decreto dirigente unità organizzativa 27 marzo 2017 - n. 3376**

Concessione controgaranzie ai destinatari finali (ai sensi del decreto n. 5804 del 21 giugno 2016) per il secondo flusso del primo periodo di riferimento ed integrazione delle concessioni del primo flusso del primo periodo di riferimento (a parziale modifica del d. 2539 del 9 marzo 2017) 23

D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile**Decreto dirigente unità organizzativa 29 marzo 2017 - n. 3490**

Approvazione dei criteri per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 27 della legge regionale n. 24/2006 e s.m.i. conseguenti alla trasgressione delle disposizioni relative agli attestati di prestazione energetica degli edifici», in attuazione della dgr 5900 del 28 novembre 2016. 168

Serie Ordinaria n. 14 - Lunedì 03 aprile 2017

D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

D.d.u.o. 29 marzo 2017 - n. 3490**Approvazione dei criteri per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 27 della legge regionale n. 24/2006 e s.m.i. conseguenti alla trasgressione delle disposizioni relative agli attestati di prestazione energetica degli edifici», in attuazione della dgr 5900 del 28 novembre 2016.**

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

ENERGIA RETI TECNOLOGICHE E GESTIONE RISORSE

Premesso che:

- l'art. 9 del d.lgs. 192/2005 prevede che le Regioni effettuino programmi di verifica annuale degli Attestati di prestazione energetica;
- l'art. 11 della l.r. 24/2014 ha previsto, tra l'altro, l'attribuzione a ILspa dei controlli sugli Attestati di prestazione energetica, prima assegnati ad Arpa nonché la redazione annuale, da parte di ILspa, di un Piano dei controlli in merito alla conformità degli Attestati di prestazione energetica degli edifici e del resoconto dei controlli effettuati e delle sanzioni irrogate;
- in Regione Lombardia i controlli sugli Attestati di Prestazione Energetica sono disciplinati, per quanto riguarda il regime delle sanzioni, dall'art. 27 della l.r. 24/2006, e per quanto riguarda la procedura da seguire (modalità di estrazione degli Attestati da controllare, penalità da attribuire ai diversi errori di input, soglia di tolleranza specifica per ogni dato, numero massimo di penalità per la validità dell'Attestato, ecc.) dalla d.g.r. 2554/2011 e dal decreto del d.u.o. n. 33 del 9 gennaio 2012, aggiornato con decreto del d.u.o. n. 3673 del 27 aprile 2012;
- i provvedimenti di cui sopra, con cui è stata disciplinata la procedura per il controllo degli Attestati di prestazione energetica, facevano riferimento agli Attestati redatti in base alla d.g.r. 5018/2007, aggiornata con dgr 8745/2008, e alla relativa procedura di calcolo, definita con decreto 5796/2009;
- la disciplina per l'efficienza e la certificazione energetica degli edifici è stata profondamente innovata con i decreti ministeriali del 26 giugno 2015, in seguito dei quali Regione Lombardia ha approvato la dgr 3868/2015 e il decreto 6480/2015, che conteneva l'insieme delle disposizioni operative per l'attuazione della disciplina di cui sopra;
- che la presenza di Attestati redatti sulla base di diverse discipline normative, con relative procedure di calcolo, implica la necessità di disporre di due diverse procedure di controllo:

Considerato che:

- con d.g.r. 5900 del 28 novembre 2016 è stato approvato il Piano dei controlli previsto dall'art. 11 della l.r. 24/2014, dando atto che i criteri e le penalità per il controllo degli APE redatti sulla base della nuova procedura, di cui alla d.g.r. 3868/2015 e al decreto 6480/2015, saranno definiti con provvedimento del dirigente competente indicando anche le modalità di esecuzione dei controlli documentali, che dovranno essere estesi anche agli APE redatti in base alla d.g.r. 8745/2008 e al decreto 5796/2009;
- il decreto 2456 dell'8 marzo 2017 costituisce l'aggiornamento del decreto n. 6480/2015;
- si rende opportuno sostituire il precedente decreto n. 33/2012, così come modificato dal decreto n. 3673/2012, al fine di fornire un riferimento unico e più omogeneo per l'individuazione dei criteri e delle modalità di accertamento delle infrazioni e applicazione delle sanzioni relative agli Attestati di Prestazione Energetica;

Visto l'allegato documento riguardante i «Criteri per l'accertamento delle infrazioni e l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 27 della legge regionale n. 24/2006 e s.m.i., conseguenti alla trasgressione delle disposizioni relative agli Attestati di Prestazione Energetica degli Edifici», presentato da ILspa con nota del 27 marzo 2017, a seguito del confronto con i competenti uffici regionali;

Ritenuto di approvare il suddetto documento;

Atteso che il presente provvedimento rientra nel risultato atteso identificato nel Programma Regionale di Sviluppo con codice 118. Econ.17.1 «Promozione dell'edilizia sostenibile»;

DECRETA

1. di approvare, in attuazione della d.g.r. 5900/2016, i «Criteri per l'accertamento delle infrazioni e l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 27 della legge regionale n. 24/2006 e s.m.i., conseguenti alla trasgressione delle disposizioni relative agli Attestati di Prestazione Energetica degli Edifici», come da allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il presente decreto sostituisce il precedente decreto n. 33/2012, così come modificato dal decreto n. 3673/2012;

3. di dare atto altresì che, in conformità a quanto previsto dalla d.g.r. 5900/2016, l'ingiunzione al pagamento della sanzione, nel caso in cui il trasgressore non si avvalga delle facoltà di oblazione prevista dalla l.689/81, è emessa direttamente da Regione Lombardia e non da ILspa;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL.

Il dirigente
Armando De Crinito

_____ • _____

CRITERI PER L'ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DI CUI ALL'ART. 27 DELLA LEGGE REGIONALE N. 24/2006 E S.M.I., CONSEGUENTI ALLA TRASGRESSIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Il presente documento definisce la procedura di accertamento della conformità degli Attestati di Prestazione Energetica (di seguito APE), ai sensi della DGR n. X/5900 del 28/11/2016.

La valutazione della conformità degli APE comporta la verifica dei dati di input al calcolo della prestazione energetica considerati dal Soggetto certificatore e la valutazione della correttezza degli adempimenti amministrativi correlati alla produzione dell'APE, quale ad esempio l'utilizzo della corretta modalità di calcolo, nonché il rispetto dei requisiti del Soggetto certificatore; ogni violazione a quanto previsto dalla disciplina regionale in merito all'efficienza e alla certificazione energetica determina l'esito negativo dell'accertamento.

L'Organismo di accreditamento provvede a pubblicare sul proprio sito web l'esito di ogni accertamento condotto e il codice identificativo del relativo APE.

Nei paragrafi seguenti sono definite le modalità operative per l'esecuzione degli accertamenti documentali e con rilievo relativi alla conformità degli Attestati di Prestazione Energetica prodotti ai sensi dei decreti n. 5796/2009 e n. 6480/2015 e s.m.i.; i parametri da verificare in caso di accertamento con rilievo relativo agli APE di cui al decreto n.5796/2009 sono riportati, per completezza e semplicità di lettura, nel presente dispositivo che sostituisce il precedente DDUO n. 33/2012 così come modificato dal DDUO n. 3673/2012. Rispetto ai predetti dispositivi vengono modificate le modalità di determinazione dell'esito della verifica sul singolo parametro uniformandole a quelle previste dal paragrafo 2.1 con riferimento allo scostamento tra la misura rilevata dall'Ispettore e quella dichiarata dal Soggetto certificatore.

1. ACCERTAMENTI DOCUMENTALI

L'accertamento documentale prevede la verifica dei dati relativi agli APE, prodotti ai sensi del decreto n. 5796/2009 o del decreto n. 6480/2015 e s.m.i., in assenza di rilievo presso l'edificio.

1.1 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DOCUMENTALE

Nel seguito viene definito il procedimento di accertamento documentale, così come previsto dalla DGR n. X/5900 del 28/11/2016.

1.1.1 SELEZIONE DEL CAMPIONE DI APE DA SOTTOPORRE AD ACCERTAMENTO

L'Organismo di accreditamento provvede, con cadenza trimestrale, alla selezione degli Attestati di Prestazione Energetica da sottoporre ad accertamento documentale.

La selezione del campione oggetto di controlli documentali si riferisce ad APE registrati nel Catasto Energetico Edifici Regionale entro i 4 anni precedenti alla data di avvio del procedimento di accertamento e redatti ai sensi del decreto 5796/2009 e del decreto 6480/2015 e s.m.i..

Al fine di soddisfare la previsione di concentrare i controlli sulle classi energetiche più efficienti, come indicato all'art.5 del decreto ministeriale 26.6.2015 "*Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.*", si prevede di effettuare il 50% delle verifiche selezionando gli APE caratterizzati dalle classi A1, A2, A3, A4 (per gli APE redatti ai sensi del decreto n. 6480/2015 e s.m.i.) nonché A e A+ (per gli APE redatti ai sensi del decreto n.5796/2009). Il rimanente 50% prenderà in esame gli APE collocati nelle classi comprese tra B e G di entrambe le procedure.

La selezione delle pratiche oggetto di accertamento documentale avviene in maniera casuale.

1.1.2 DEFINIZIONE DELL'ESITO E CONTESTAZIONE DELLA SANZIONE

Il campione di APE selezionato ai fini dell'accertamento, come definito al punto 1.1.1, viene sottoposto ad accertamento documentale secondo i termini e le modalità definiti al successivo punto 1.1.3.

Riscontro di errori gravi

Nel caso in cui l'accertamento documentale evidenzi la presenza di errori gravi, come di seguito definiti, viene avviato il procedimento per la contestazione della violazione, mediante trasmissione del verbale di accertamento della violazione amministrativa al Soggetto certificatore e viene annullato l'APE; nel caso di revoca della sanzione ai sensi della DGR IX/2554 viene ripristinata la validità dell'APE.

Riscontro di errori minori

Nel caso in cui l'accertamento documentale evidenzi la presenza di errori minori, come di seguito definiti è previsto l'obbligo di aggiornamento dell'Attestato di Prestazione Energetica, in conformità alla procedura di calcolo vigente alla data del primo deposito presso il CEER, in capo al Soggetto certificatore entro il termine di 30 giorni dalla notifica degli estremi della violazione, pena l'irrogazione della sanzione prevista dalla l.r. 24/2006 e s.m.i..

In tal caso l'avvio del procedimento si concretizza nella contestazione della violazione amministrativa.

1.1.3 OGGETTO DELL'ACCERTAMENTO

Dalla data di entrata in vigore del presente dispositivo l'accertamento documentale della conformità degli APE verterà sui seguenti parametri:

Errori gravi:

- Modalità di calcolo delle prestazioni energetiche (rif. punti 4.3 e 11.2 del DDUO n. 6480/2015 e s.m.i.);

Errori minori:

- Firma digitale apposta all'APE.

2. ACCERTAMENTI CON RILIEVO

Gli accertamenti con rilievo in situ sono volti a verificare la corrispondenza di alcuni dei dati di input al calcolo della prestazione energetica dichiarati dal certificatore con il reale stato di fatto dell'edificio.

L'esito del singolo accertamento è subordinato alla verifica degli aspetti tecnici e degli aspetti amministrativi. L'esito dell'accertamento è positivo qualora entrambe le verifiche siano positive, diversamente l'esito si intende negativo.

Nei paragrafi 2.1 e 2.2 seguenti sono definite le modalità operative inerenti gli accertamenti con rilievo relativamente agli APE prodotti, rispettivamente, ai sensi del DDUO 6480/2015 e s.m.i. e del DDG 5796/2009. Al fine di valutare la conformità degli aspetti amministrativi, l'Ispettore esegue almeno le verifiche indicate nella Tabella 2 o Tabella 3 seguenti, a seconda della modalità di calcolo utilizzata ai fini della produzione dell'APE.

Al fine di valutare la conformità degli aspetti tecnici, l'Ispettore rileva le grandezze riportate nella Tabella 2 o Tabella 3 seguenti, a seconda della modalità di calcolo utilizzata ai fini della produzione dell'APE, e ne confronta le misure con i valori considerati dal Soggetto certificatore nella produzione dell'APE, secondo le indicazioni fornite dall'Organismo di accreditamento.

Qualora lo scostamento tra la misura rilevata dall'Ispettore per una data grandezza e il valore dichiarato dal Soggetto certificatore sia superiore alla percentuale di tolleranza definita in Tabella 2 o Tabella 3, la verifica del singolo parametro è considerata negativa e ad esso viene attribuito il relativo PESO all'errore.

La verifica di cui sopra è così determinata:

$$\text{verifica negativa se: } \left| \frac{(m_i - m_c)}{m_i} \right| > \text{Tolleranza}$$

dove:

m_i è la misura rilevata dall'Ispettore;

m_c è la misura dichiarata dal certificatore;

Qualora fosse impedito – con qualsiasi modalità - agli ispettori incaricati dell'accertamento di accedere all'edificio o alla sua centrale termica, l'APE viene annullato e cancellato dal Catasto Energetico Edifici Regionale.

Nel caso in cui, nel corso dell'accertamento, si evincesse il mancato rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza degli impianti tecnici dell'edificio la validità dell'APE decade ai sensi del punto 11.8 del Decreto n. 6480/2015 e s.m.i..

2.1 APE PRODOTTI AI SENSI DEL DDUO N. 6480/2015 E S.M.I.

2.1.1 SELEZIONE DEGLI APE DA SOTTOPORRE AD ACCERTAMENTO

Le pratiche da sottoporre ad accertamento con rilievo sono segnalate dal Dirigente competente di Regione Lombardia o sono selezionate attingendo al campione di APE già sottoposto ad accertamento di tipo documentale, in caso di esito dubbio; una quota non superiore al 20% del numero di accertamenti programmati nel corso del semestre può inoltre ricomprendere gli APE per i quali sia stata inoltrata una richiesta motivata di controllo, secondo le modalità stabilite dall'Organismo di Accreditamento, a cura di uno dei seguenti soggetti interessati: il proprietario, l'acquirente, il conduttore, l'Amministratore dell'edificio, un pubblico ufficiale.

Qualora il numero di richieste di controllo ecceda il limite massimo sopra previsto, l'individuazione delle pratiche da sottoporre ad accertamento è effettuata tramite un'estrazione casuale tra le richieste pervenute nel semestre precedente.

L'individuazione delle restanti pratiche per le quali effettuare il sopralluogo avviene tramite una selezione casuale in funzione dei seguenti fattori di rischio:

- Valori anomali di $EP_{gl,nren}$ (Fattore di rischio A):
 - Punti 2 se $EP_{gl,nren} > 10 * EP_{gl,nren, rif}$
 - Punti 1 se $7 * EP_{gl,nren, rif} < EP_{gl,nren} \leq 10 * EP_{gl,nren, rif}$
 - Punti 0 se $EP_{gl,nren, rif} < EP_{gl,nren} \leq 7 * EP_{gl,nren, rif}$
- Valori anomali di trasmittanza termica delle dispersioni dell'edificio (Fattore di rischio B):
 - Punti 2 se nel file XML relativo all'APE sono presenti valori di trasmittanza non ricompresi nel range $U_{standard}$ di cui alla Tabella 1;
 - Punti 0 se nel file XML relativo all'APE sono presenti valori trasmittanza ricompresi nel range $U_{standard}$ di cui alla Tabella 1.

DATO	DESTINAZIONE D'USO	$U_{standard}$ [W/m ² k]
Trasmittanza strutture opache verticali	Residenziale	$U \geq 0,1$
		$U \leq 2,99$
	Non residenziale	$U \geq 0,1$
		$U \leq 3,59$
Trasmittanza strutture opache di copertura	Residenziale / Non residenziale	$U \geq 0,1$
		$U \leq 2,2$
Trasmittanza strutture opache di pavimento	Residenziale / Non residenziale	$U \geq 0,1$
		$U \leq 2$
Trasmittanza serramenti	Residenziale / Non residenziale	$U \geq 0,8$
		$U \leq 6$

Tabella 1 – Trasmittanza termica delle dispersioni $U_{standard}$

- Valori anomali di potenza termica dei generatori a combustione per impianti autonomi (Fattore di rischio C):

- Punti 2 se la Potenza termica dei generatori a combustione è inferiore a $0,05 \text{ [kW/m}^2\text{]} * \text{Superficie utile riscaldata [m}^2\text{]}$ oppure superiore a $1 \text{ [kW/m}^2\text{]} * \text{Superficie utile riscaldata [m}^2\text{]}$;
- Punti 0 in tutti gli altri casi.
- Numero elevato di APE redatti dal Soggetto certificatore (Fattore di rischio D):
 - Punti 3 se il numero di APE depositati dal Soggetto certificatore nel periodo di valutazione di 365 giorni precedenti alla data di deposito dell'APE nel CEER è superiore a 100;
 - Punti 2 se il numero di APE depositati dal Soggetto certificatore nel periodo di valutazione di 365 giorni precedenti alla data di deposito dell'APE nel CEER è compreso tra 51 e 100;
 - Punti 1 se il numero di APE depositati dal Soggetto certificatore nel periodo di valutazione di 365 giorni precedenti alla data di deposito dell'APE nel CEER è compreso tra 26 e 50;
 - Punti 0 se il numero di APE depositati dal Soggetto certificatore nel periodo di valutazione di 365 giorni precedenti alla data di deposito dell'APE nel CEER è compreso tra 0 e 25.
- Classe energetica dell'edificio (Fattore di rischio E):
 - Punti 3 se la classe energetica è la A4 o la A3;
 - Punti 2 se la classe energetica è la A2 o la A1;
 - Punti 1 se la classe energetica è la B;
 - Punti 0 in tutti gli altri casi.

La selezione delle pratiche da sottoporre ad accertamento tramite estrazione casuale in relazione ai fattori di rischio sopra elencati avviene da un insieme nel quale ogni pratica di certificazione energetica registrata nel Catasto Energetico Edifici Regionale negli ultimi 4 anni compare $n+1$ volte, dove n è la somma dei punteggi di rischio attribuiti all'APE.

2.1.2 PARAMETRI OGGETTO DI VERIFICA E DEFINIZIONE DELL'ESITO DELL'ACCERTAMENTO

I parametri oggetto di rilievo per gli APE prodotti ai sensi del DDUO n. 6480/2015 e s.m.i. sono elencati nella Tabella 2. Per le grandezze dichiarate dal soggetto certificatore, ma non rilevate dall'ispettore e per le grandezze non dichiarate dal soggetto certificatore, ma rilevate dall'ispettore, la verifica dei relativi parametri risulta negativa ($e_i=1$) e si applicano i relativi pesi associati ad ogni errore.

Nel caso in cui l'Ispettore non sia in grado, per motivi opportunamente giustificati e dichiarati, di effettuare la verifica su una o più grandezze, le penalità ad esse associate non sono considerate nella somma delle penalità complessive associate al singolo accertamento ($\sum_i PESO_i$).

La valutazione dei parametri viene ripetuta per gli n sistemi presenti nell'edificio (ad esempio nel caso in cui siano presenti più generatori), con l'eccezione delle grandezze relative alla dispersione che vengono valutate con riferimento ad una sola dispersione per APE, individuata a cura dell'Ispettore.

Spetta all'Organismo di accreditamento individuare, per ciascun APE, il subalterno e/o i subalterni oggetto dell'attività di analisi da parte degli ispettori incaricati.

La verifica sulle grandezze relative alle sezioni EDIFICIO e INVOLUCRO, salvo quanto precisato sopra relativamente alle dispersioni, deve essere eseguita sull'intero subalterno.

L'Organismo di accreditamento si riserva tuttavia la possibilità di individuare la zona termica e/o l'ambiente o gli ambienti su cui effettuare la verifica dei parametri.

Definizione dell'esito

Per ogni APE sottoposto ad accertamento viene determinata la funzione penalità, FP, data da:

$$FP = \frac{\sum_i e_i * PESO_i}{\sum_i PESO_i}$$

dove:

e_i è l'esito del controllo sull' i -esima grandezza, assunto pari a 0 in caso di esito positivo e pari a 1 per esito negativo;

$PESO$ è il peso relativo all'errore riferito all' i -esima grandezza, definito in Tabella 2.

L'esito dell'accertamento è positivo se sono valide tutte le condizioni seguenti:

- **FP < 0,15;**
- **Non è stata rilevata non conformità per nessuno dei parametri contraddistinti da peso d'errore pari a NC;**
- **Non è stata rilevata non conformità per nessuno dei parametri contraddistinti da peso d'errore pari a DV;**
- **Superficie utile dichiarata < (1+0,15) * Superficie utile rilevata**
- **Volume netto dichiarato > (1-0,15) * Volume netto rilevato**
- **Superficie solare fotovoltaico dichiarata < (1+0,20) * Superficie solare fotovoltaico rilevata**
- **Superficie solare termico dichiarata < (1+0,20) * Superficie solare termico rilevata**

Nel caso in cui anche una sola delle suddette condizioni non sia valida, l'esito è negativo.

L'esito negativo dell'accertamento comporta la notifica della sanzione amministrativa ai sensi della Legge Regione Lombardia n. 24/2006 e s.m.i., con l'eccezione del caso in cui vengano rilevate solo non conformità per le quali sia prevista la Decadenza di Validità dell'APE (DV), con obbligo di aggiornamento dell'Attestato di Prestazione Energetica, da parte del Soggetto certificatore, entro il termine di 30 giorni dalla notifica degli estremi della violazione, pena l'irrogazione della sanzione prevista dalla l.r. 24/2006 e s.m.i..

Ai fini della definizione dell'esito, l'Organismo di accreditamento può richiedere chiarimenti e la trasmissione della documentazione atta alla comprova delle scelte effettuate al Soggetto certificatore prima dell'invio del verbale di accertamento.

Di seguito la tabella contenente i parametri oggetto di rilievo per la verifica degli APE prodotti ai sensi del DDUO 6480/2015 e s.m.i..

DDUO n. 6480/2015 e s.m.i. - Accertamenti con rilievo			
EDIFICIO			
VERIFICHE AMMINISTRATIVE			
GRANDEZZA	U.M.	TOLLERANZA	PESO
Firma digitale apposta all'APE		Verifica validità	DV
Dati catastali		Valutazione coerenza	DV

Modalità di calcolo delle prestazioni energetiche (rif. punti 4.3 e 11.2 del DDUO n. 6480/2015 e s.m.i.)	Valutazione coerenza		NC
VERIFICHE TECNICHE			
Corretta zonizzazione dell'edificio ed associazioni	Valutazione coerenza		NC
Destinazione d'uso ai fini del calcolo della prestazione	Valutazione coerenza		NC
INVOLUCRO			
GRANDEZZA	U.M.	TOLLERANZA	PESO
Superficie utile	[m ²]	10%	8
Volume netto	[m ³]	Valutazione coerenza	6
PARAMETRI RELATIVI ALLA DISPERSIONE			
GRANDEZZA	U.M.	TOLLERANZA	PESO
Superficie disperdente	[m ²]	10%	6
Trasmittanza termica	[W/m ² K]	Valutazione coerenza	4
Lunghezza dei ponti termici	[m]	15%	4
Verso di dispersione	Valutazione coerenza		4
Orientamento	Valutazione coerenza		2
VENTILAZIONE			
GRANDEZZA	U.M.	TOLLERANZA	PESO
Efficienza del recuperatore	%	4%	6
Tipologia di ventilazione per periodo riscaldamento	Valutazione coerenza		2
Tipologia di ventilazione per periodo raffrescamento	Valutazione coerenza		2
Tipologia di ventilazione per periodo non climatizzato	Valutazione coerenza		2
Tipologia flusso entrante e ambiente confinante	Valutazione coerenza		2
CENTRALI TERMICHE			
DATI COMUNI			
GRANDEZZA	U.M.	TOLLERANZA	PESO
Corretta modellazione dell'impianto di climatizzazione invernale o dell'assenza di impianto termico*	Valutazione coerenza		10
Ubicazione del sistema di generazione / Temperatura del locale di installazione	Valutazione coerenza		8
Vettore energetico	Valutazione coerenza		6
Ripartizione potenza termica e/o elettrica della centrale	Valutazione coerenza		10
Absorbimento elettrico totale ausiliari generazione	[kW]	10%	2
GENERATORI A COMBUSTIONE			
Modalità di funzionamento della fiamma del generatore	Valutazione coerenza		2
Potenza nominale del generatore per riscaldamento	[kW]	0%	4
Potenza minima generatore per riscaldamento (solo modulanti)	[kW]	0%	4
Potenza nominale del generatore per produzione ACS	[kW]	0%	4
Potenza minima generatore per produzione ACS (solo modulanti)	[kW]	0%	4
Rendimento a potenza termica nominale	%	0%	2
Rendimento termico utile a potenza nominale in condensazione	%	0%	2
Perdite percentuali nominali al camino con bruciatore funzionante	%	0%	2
Perdite percentuali nominali al camino con bruciatore spento	%	0%	2
Perdite percentuali al mantello	%	0%	2
SCALDAACQUA			
Potenza nominale del generatore ACS	[kW]	0%	4
GENERATORI AD ARIA			

Potenza nominale del generatore per riscaldamento	[kW]	0%	4
Potenza minima generatore per riscaldamento (solo modulanti)	[kW]	0%	4
Rendimento termico	%	0%	2
GENERATORI EFFETTO JOULE			
Potenza nominale delle resistenze elettriche	[kW]	0%	4
POMPE DI CALORE			
Tipologia di sorgente fredda per PdC	Valutazione coerenza		2
Tipologia di pozzo caldo per PdC	Valutazione coerenza		2
Valore di COP/GUE per PdC	[-]	Valutazione coerenza	4
Potenza termica nominale	[kW]	0%	4
Temperature di funzionamento	Valutazione coerenza		4
COGENERATORI			
Tipologia di motore per cogeneratori	Valutazione coerenza		2
Potenza elettrica nominale dell'unità cogenerativa	[kW]	0%	2
Potenza termica fornita nominale dell'unità cogenerativa	[kW]	0%	4
Potenza termica richiesta nominale dell'unità cogenerativa	[kW]	0%	4
Rendimento termico medio mensile in condizioni nominali per cogeneratori	%	0%	2
Rendimento elettrico medio mensile in condizioni nominali per cogeneratori	%	0%	2
TELERISCALDAMENTO			
Fattore di conversione in energia primaria per il teleriscaldamento	-	0%	10
Potenza termica nominale della sottostazione	[kW]	0%	4
PANNELLI SOLARI TERMICI			
Corretta modellazione dell'impianto solare termico	Valutazione coerenza		6
Superficie apertura campo solare	[m ²]	8%	6
Potenza nominale dei circolatori collettori - accumulo	[kW]	0%	2
Capacità nominale serbatoio di accumulo	l	0%	2
Tipologia collettore	Valutazione coerenza		4
Angolo di azimut della superficie del pannello	Valutazione coerenza		4
Angolo di inclinazione	Valutazione coerenza		4
CENTRALI FRIGORIFERE			
GRANDEZZA	U.M.	TOLLERANZA	PESO
Corretta modellazione dell'impianto di climatizzazione estiva	Valutazione coerenza		10
Ripartizione potenze della centrale	Valutazione coerenza		10
Vettore energetico	Valutazione coerenza		10
Tipologia di macchina frigorifera	Valutazione coerenza		4
Tipologia di serbatoio caldo	Valutazione coerenza		2
Tipologia di serbatoio freddo	Valutazione coerenza		2
Potenza nominale del generatore per raffrescamento	[kW]	0%	4
Potenza elettrica ausiliari	[kW]	10%	2
EER ai diversi fattori di carico / Coefficiente di prestazione energetica	[-]	Valutazione coerenza	4
ACCUMULI			
GRANDEZZA	U.M.	TOLLERANZA	PESO
Tipologia di accumulo e servizio (corretta modellazione)	Valutazione coerenza		4
Posizione del serbatoio	Valutazione coerenza		4

Caratteristiche accumulo**	Valutazione coerenza	2
SISTEMA IMPIANTISTICO RISCALDAMENTO		
GRANDEZZA	U.M.	TOLLERANZA PESO
Tipologia sistema impiantistico	Valutazione coerenza	8
Potenza elettrica totale ausiliari dei sottosistemi di distribuzione***	[W]	10% 2
Tipologia dei terminali di emissione	Valutazione coerenza	6
Potenza elettrica totale ausiliari del sottosistema di emissione***	[W]	10% 2
Tipologia sistema di regolazione	Valutazione coerenza	6
SISTEMA IMPIANTISTICO RAFFRESCAMENTO		
GRANDEZZA	U.M.	TOLLERANZA PESO
Tipologia sistema impiantistico	Valutazione coerenza	8
Tipologia dei terminali di emissione	Valutazione coerenza	6
Tipologia sistema di regolazione	Valutazione coerenza	6
SISTEMA IMPIANTISTICO VENTILAZIONE MECCANICA		
GRANDEZZA	U.M.	TOLLERANZA PESO
Potenza elettrica ausiliari dei sottosistemi di distribuzione***	[W]	10% 2
UTA		
GRANDEZZA	U.M.	TOLLERANZA PESO
Tipo di batteria	Valutazione coerenza	4
ACS		
GRANDEZZA	U.M.	TOLLERANZA PESO
Potenza ausiliari elettrici	[W]	10% 2
Metodo di calcolo	Valutazione coerenza	6
Tipologia di produzione (separata/combinata)	Valutazione coerenza	4
Posizione delle tubazioni	Valutazione coerenza	2
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE		
GRANDEZZA	U.M.	TOLLERANZA PESO
Corretta suddivisione ambienti	Valutazione coerenza	2
Tipologia sistema di controllo luce artificiale	Valutazione coerenza	2
Tipologia di serramenti	Valutazione coerenza	2
CENTRALE ELETTRICA		
SOLARE FOTOVOLTAICO		
GRANDEZZA	U.M.	TOLLERANZA PESO
Superficie totale apertura pannelli	[m ²]	8% 2
Potenza di picco nominale	[kW]	5% 4
Tipologia di pannello	Valutazione coerenza	4
Angolo di inclinazione	Valutazione coerenza	4
Angolo di azimut della superficie del pannello	Valutazione coerenza	4
GENERATORE EOLICO		
GRANDEZZA	U.M.	TOLLERANZA PESO
Potenza nominale elettrica	[kW]	5% 4
TRASPORTO		
GRANDEZZA	U.M.	TOLLERANZA PESO
Tipologia impianto	Valutazione coerenza	4
Tipologia e uso dell'edificio	Valutazione coerenza	4
EDIFICIO		

INTERVENTI MIGLIORATIVI		
PARAMETRO	TOLLERANZA	PESO
Inserimento interventi raccomandati	Valutazione coerenza	DV
Interventi raccomandati	Valutazione coerenza	10
NC: Non Conformità		
DV: Decadenza Validità APE		

Tabella 2 – Parametri tecnici oggetto di verifica con rilievo – DDUO n. 6480/2015 e s.m.i.

* Si valuta la tipologia di gruppi di generazione inseriti, di tipo di generatore, la corretta associazione alle zone termiche e la selezione del metodo di calcolo corretto

** Si valuta la coerenza dei parametri dichiarati, in funzione della modalità di inserimento selezionata, necessari alla definizione delle caratteristiche di accumulo

*** Tale dato si valuta solo se il certificatore ha dichiarato direttamente il dato di assorbimento elettrico, non si valuta per modalità di inserimento che prevedano l'indicazione di parametri diversi

2.2 APE PRODOTTI AI SENSI DEL DDG N.5796/2009

2.2.1 SELEZIONE DEGLI APE DA SOTTOPORRE AD ACCERTAMENTO

Le pratiche da sottoporre ad accertamento con rilievo sono segnalate dal Dirigente competente di Regione Lombardia o sono selezionate attingendo al campione di APE già sottoposto ad accertamento di tipo documentale, in caso di esito dubbio; una quota non superiore al 20% del numero di accertamenti programmati nel corso del semestre può inoltre ricomprendere gli APE per i quali sia stata inoltrata una richiesta motivata di controllo, secondo le modalità stabilite dall'Organismo di Accreditamento, a cura di uno dei seguenti soggetti interessati: il proprietario, l'acquirente, il conduttore, l'Amministratore dell'edificio, un pubblico ufficiale.

Qualora il numero di segnalazioni ecceda il limite massimo sopra previsto, l'individuazione delle pratiche da sottoporre ad accertamento è effettuata tramite un'estrazione casuale tra le richieste pervenute nel semestre precedente.

L'individuazione delle restanti pratiche per le quali effettuare il sopralluogo avviene in relazione alla maggiore probabilità di errore in considerazione dei seguenti fattori:

- Numero elevato di APE redatti dal Soggetto certificatore (Fattore di rischio A):
 - Punti 3 se il numero di APE depositati dal Soggetto certificatore nel periodo di valutazione di 365 giorni centrato sulla data di deposito dell'APE nel CEER è superiore a 100;
 - Punti 2 se il numero di APE depositati dal Soggetto certificatore nel periodo di valutazione di 365 giorni centrato sulla data di deposito dell'APE nel CEER è compreso tra 51 e 100;
 - Punti 1 se il numero di APE depositati dal Soggetto certificatore nel periodo di valutazione di 365 giorni centrato sulla data di deposito dell'APE nel CEER è compreso tra 26 e 50;
 - Punti 0 se il numero di APE depositati dal Soggetto certificatore nel periodo di valutazione di 365 giorni centrato sulla data di deposito dell'APE nel CEER è compreso tra 0 e 25.
- Valori anomali dell'indice di prestazione energetica per il riscaldamento o la climatizzazione invernale $i EP_H$ (Fattore di rischio B):

- Punti 2 se EP_H è superiore o uguale a 700 kWh/m²anno o 300kWh/m³anno, a seconda della destinazione d'uso;
 - Punti 1 se EP_H è compreso tra 500 e 700 kWh/m²anno o compreso tra 200 e 300kWh/m³anno, a seconda della destinazione d'uso;
 - Punti 0 se EP_H è inferiore o uguale a 500 kWh/m²anno o 200kWh/m³anno, a seconda della destinazione d'uso.
- EP_H lievemente inferiore al minimo previsto per la classe energetica immediatamente inferiore a quella di appartenenza (Fattore di rischio C):
 - Punti 3 se la differenza tra il valore di EP_H riportato sull'APE e il valore del medesimo indicatore che delimita la soglia inferiore della classe energetica di appartenenza è inferiore o uguale al 3%;
 - Punti 2 se la differenza tra il valore di EP_H riportato sull'APE e il valore del medesimo indicatore che delimita la soglia inferiore della classe energetica di appartenenza è maggiore al 3% e inferiore o uguale al 5%;
 - Punti 1 se la differenza tra il valore di EP_H riportato sull'APE e il valore del medesimo indicatore che delimita la soglia inferiore della classe energetica di appartenenza è maggiore al 5% e inferiore o uguale al 10%;
 - Punti 0 se la differenza tra il valore di EP_H riportato sull'APE e il valore del medesimo indicatore che delimita la soglia inferiore della classe energetica di appartenenza è superiore al 10%.
 - Prestazione energetica performante dell'edificio (Fattore di rischio D):
 - Punti 3 se la classe energetica indicata nell'APE è la A+ ovvero la A;
 - Punti 2 se la classe energetica indicata nell'APE è la B;
 - Punti 1 se la classe energetica indicata nell'APE è la C;
 - Punti 0 in tutti gli altri casi.

La selezione delle pratiche da sottoporre ad accertamento tramite estrazione casuale in relazione ai fattori di rischio sopra elencati avviene da un insieme nel quale ogni pratica di certificazione energetica registrata nel Catasto Energetico Edifici Regionale negli ultimi 4 anni compare n+1 volte, dove n è la somma dei punteggi di rischio attribuiti all'APE.

2.2.2 PARAMETRI OGGETTO DI VERIFICA E DEFINIZIONE DELL'ESITO DELL'ACCERTAMENTO

I parametri oggetto di rilievo per gli APE prodotti ai sensi del DDG n. 5796/2009 sono elencati nella Tabella 3. Per le grandezze dichiarate dal soggetto certificatore, ma non rilevate dall'ispettore e per le grandezze non dichiarate dal soggetto certificatore, ma rilevate dall'ispettore, la verifica dei relativi parametri risulta negativa ($e_i=1$) e si applicano i relativi pesi associati ad ogni errore.

Nel caso in cui l'Ispettore non sia in grado, per motivi opportunamente giustificati e dichiarati, di effettuare la verifica su uno o più grandezze, le penalità ad esse associate non sono considerate nella somma delle penalità complessive associate al singolo accertamento ($\sum_i PESO_i$).

La valutazione dei parametri viene ripetuta per gli n sistemi presenti nell'edificio (ad esempio nel caso in cui siano presenti più generatori), con l'eccezione delle grandezze relative alla dispersione che vengono valutate con riferimento ad una sola dispersione per APE, individuata a cura dell'Ispettore.

Spetta all'Organismo di accreditamento individuare, per ciascun APE, il subalterno e/o i subalterni oggetto dell'attività di analisi da parte degli ispettori incaricati.

L'Organismo di accreditamento si riserva la possibilità di individuare la zona termica su cui effettuare la verifica dei parametri.

Definizione dell'esito

Per ogni APE sottoposto ad accertamento viene determinata la funzione penalità, FP, data da:

$$FP = \sum_i e_i * PESO_i$$

dove:

e_i è l'esito del controllo sull'i-esima grandezza, assunto pari a 0 in caso di esito positivo e pari a 1 per esito negativo;

$PESO_i$ è il peso relativo all'errore riferito all'i-esima grandezza, definito in Tabella 3.

L'esito dell'accertamento è positivo se sono valide tutte le condizioni seguenti:

- **FP < 20;**
- **Non è stata rilevata non conformità per nessuno dei parametri contraddistinti da peso d'errore pari a NC;**
- **Non è stata rilevata non conformità per nessuno dei parametri contraddistinti da peso d'errore pari a DV;**
- **Superficie utile** dichiarata < **(1+0,15) * Superficie utile** rilevata
- **Volume netto** dichiarato > **(1-0,15) * Volume netto** rilevato
- **Superficie solare fotovoltaico** dichiarata < **(1+0,15) * Superficie solare fotovoltaico** rilevata

Nel caso in cui il generatore di calore serva la sola volumetria oggetto di accertamento, alle precedenti condizioni sono aggiunte le seguenti:

- **Potenza termica nominale al focolare** dichiarata > **(1-0,30) * Potenza termica nominale al focolare** rilevata
- **COP/GUE mensile** dichiarata < **(1+0,30) * COP/GUE mensile** rilevata

Nel caso in cui anche una sola delle suddette condizioni non sia valida, l'esito è negativo.

L'esito negativo dell'accertamento comporta la notifica della sanzione amministrativa ai sensi della Legge Regione Lombardia n. 24/2006 e s.m.i., con l'eccezione del caso in cui vengano rilevate solo non conformità per le quali sia prevista la Decadenza di Validità dell'APE (DV), con obbligo di aggiornamento dell'Attestato di Prestazione Energetica, da parte del Soggetto certificatore e in conformità alla procedura di calcolo di cui al DDG n. 5796/2009, entro il termine di 30 giorni dalla notifica degli estremi della violazione, pena l'irrogazione della sanzione prevista dalla l.r. 24/2006 e s.m.i..

Ai fini della definizione dell'esito, l'Organismo di accreditamento può richiedere chiarimenti e la trasmissione della documentazione atta alla comprova delle scelte effettuate al Soggetto certificatore prima dell'invio del verbale di accertamento.

Di seguito la tabella contenete i parametri oggetto di rilievo per la verifica degli APE prodotti ai sensi del DDG 5796/2009.

DDUO n. 5796/2009 - Accertamenti con rilievo					
EDIFICIO					
VERIFICHE AMMINISTRATIVE					
GRANDEZZA		U.M.	TOLLERANZA	PESO	
Firma digitale apposta all'APE			Verifica validità	DV	
Dati catastali			Valutazione coerenza	DV	
Modalità di calcolo delle prestazioni energetiche (rif. punti 4.3 e 11.2 del DDUO n. 6480/2015 e s.m.i.)			Valutazione coerenza	NC	
VERIFICHE TECNICHE					
Destinazione d'uso ai fini del calcolo della prestazione			Valutazione coerenza	20	
INVOLUCRO					
GRANDEZZA		U.M.	TOLLERANZA	PESO	
Superficie utile		[m ²]	9%	8	
Volume netto		[m ³]	9%	6	
Superficie disperdente dell'elemento rilevato		[m ²]	9%	6	
Tipologia di ventilazione			Valutazione coerenza	6	
Volume lordo			Valutazione coerenza	20	
Ricambi orari			Valutazione coerenza	6	
Trasmittanza termica della superficie disperdente dell'elemento rilevato			Valutazione coerenza	6	
Orientamento dell'elemento rilevato			Valutazione coerenza	2	
IMPIANTO					
SOTTOSISTEMA DI GENERAZIONE					
GRANDEZZA		U.M.	TOLLERANZA	PESO	
GENERATORE TRADIZIONALE	Potenza termica nominale al focolare	$P_n \leq 35$ kW	[kW]	6%	4
		$35 < P_n \leq 50$ kW	[kW]	5%	
		$50 < P_n \leq 116$ kW	[kW]	4%	
		$116 < P_n \leq 350$ kW	[kW]	3%	
		$P_n > 350$ kW	[kW]	2%	
	Rend. Termico utile (alla potenza nominale)	%	4%	2	
Perdite al camino a bruciatore acceso	%	20%	4		
GENERATORE MULTISTADIO O MODULANTE	Potenza termica nominale al focolare massima	$P_n \leq 35$ kW	[kW]	6%	4
		$35 < P_n \leq 50$ kW	[kW]	5%	
		$50 < P_n \leq 116$ kW	[kW]	4%	
		$116 < P_n \leq 350$ kW	[kW]	3%	
		$P_n > 350$ kW	[kW]	2%	
	Rend. Termico utile (alla potenza nominale)	%	4%	2	
Perdite al camino a bruciatore acceso	%	20%	4		
GENERATORE A CONDENSAZIONE	Potenza termica nominale al focolare	$P_n \leq 35$ kW	[kW]	6%	4
		$35 < P_n \leq 50$ kW	[kW]	5%	

		50 < P _n ≤ 116 kW	[kW]	4%	
		116 < P _n ≤ 350 kW	[kW]	3%	
		P _n > 350 kW	[kW]	2%	
	Rend. Termico utile (alla potenza nominale)		%	4%	2
	Perdite al camino a bruciatore acceso		%	20%	4
GENERATORE A CONDENSAZIONE MULTISTADIO O MODULANTE	Potenza termica nominale al focolare massima	P _n ≤ 35 kW	[kW]	6%	4
		35 < P _n ≤ 50 kW	[kW]	5%	
		50 < P _n ≤ 116 kW	[kW]	4%	
		116 < P _n ≤ 350 kW	[kW]	3%	
		P _n > 350 kW	[kW]	2%	
	Rend. Termico utile (alla potenza termica massima)		%	4%	2
Perdite al camino a bruciatore acceso		%	20%	4	
GENERATORE AD ARIA CALDA	Potenza termica nominale al focolare	P _n ≤ 35 kW	[kW]	6%	4
		35 < P _n ≤ 50 kW	[kW]	5%	
		50 < P _n ≤ 116 kW	[kW]	4%	
		116 < P _n ≤ 350 kW	[kW]	3%	
		P _n > 350 kW	[kW]	2%	
Rend. Termico utile		%	4%	2	
POMPE DI CALORE	Potenza termica nominale		[kW]	10%	4
	COP/GUE mensile			15%	6
	Temperatura nominale all'evaporatore			30%	4
TELERISCALDAMENTO	Potenza termica Nominale	P _n ≤ 35 kW	[kW]	6%	4
		35 < P _n ≤ 50 kW	[kW]	5%	
		50 < P _n ≤ 116 kW	[kW]	4%	
		116 < P _n ≤ 350 kW	[kW]	3%	
		P _n > 350 kW	[kW]	2%	
Fattore di conversione in energia primaria		[-]	5%	2	
COGENERAZIONE	Potenza elettrica erogata		[kW]	5%	4
	Rendimento elettrico		[%]	2%	2
	Rendimento termico		[%]	2%	2
GRANDEZZA			TOLLERANZA		PESO
Ubicazione del generatore di calore			Valutazione coerenza		8
Tipologia di impianto (Autonomo/Centralizzato)			Valutazione coerenza		4
Modalità di produzione (Combinato/Separato)			Valutazione coerenza		6
Combustibile			Valutazione coerenza		2
Temperatura media dell'acqua nel generatore			Valutazione coerenza		6
Tipologia di generatore di calore			Valutazione coerenza		8
Volume di accumulo			[l]	Valutazione coerenza	2
Ripartizione potenza termica ed elettrica del generatore			Valutazione coerenza		20
SOTTOSISTEMA DI EMISSIONE					
GRANDEZZA			TOLLERANZA		PESO
Tipologia dei terminali di emissione			Valutazione coerenza		6
SOTTOSISTEMA DI DISTRIBUZIONE					
GRANDEZZA			TOLLERANZA		PESO
Elettropompa			Valutazione coerenza		2
AUSILIARI ELETTRICI					
GRANDEZZA			U.M.	TOLLERANZA	PESO

Potenza elettrica ausiliari dei sottosistemi di generazione e di distribuzione	[kW]	10%	2
Potenza elettrica ausiliari del sottosistema di emissione	[kW]	10%	2
Potenza elettrica ausiliari del sottosistema di accumulo	[kW]	10%	2
RECUPERATORE DI CALORE			
GRANDEZZA	U.M.	TOLLERANZA	PESO
Efficienza recuperatore di calore	[%]	4%	6
Potenza ausiliari recuperatore / Ausiliari sottosistema trattamento aria	[kW]	10%	2
FONTI RINNOVABILI			
SOLARE TERMICO			
GRANDEZZA	U.M.	TOLLERANZA	PESO
Superficie apertura campo solare	[m ²]	8%	2
Potenza nominale dei circolatori	[kW]	10%	2
Capacità nominale accumulo	[l]	10%	2
Utilizzo	Valutazione coerenza		6
Tipologia collettore	Valutazione coerenza		4
Esposizione	Valutazione coerenza		4
SOLARE FOTOVOLTAICO			
GRANDEZZA	U.M.	TOLLERANZA	PESO
Superficie captante	[m ²]	8%	2
Potenza di picco	[kW]	5%	4
Tipo di modulo	Valutazione coerenza		4
Esposizione	Valutazione coerenza		4
EDIFICIO			
INTERVENTI MIGLIORATIVI			
PARAMETRO	TOLLERANZA		PESO
Interventi migliorativi	Valutazione coerenza		2

Tabella 3 – Parametri tecnici oggetto di verifica con rilievo – DDG n.5796/2009